

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Attuativo dello STATUTO delle Studentesse e degli Studenti –

DPR 249/98 modificato dal D.P.R. 21.11.2007 n. 235

Sommario

Sommario.....	2
Art.1 - PREMESSA.....	3
Art. 2 – MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	3
Art. 3 – CODICE DISCIPLINARE.....	4
A – Infrazioni lievi	4
B – infrazioni gravi	4
C – Infrazioni gravissime.....	5
D – Regolamento cyberbullismo	6
Interventi per il reinserimento dell’alunno nella comunità scolastica	7
Atti e molestie di bullismo, cyberbullismo e molestie di natura sessuale	8
Art. 4- SOGGETTI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE.....	8
Art. 5 - IMPUGNAZIONE.....	8
Art. 6- ORGANO DI GARANZIA	8
NORME TRANSITORIE E FINALI	10

Art.1 - PREMESSA

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Pertanto, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori dell'alunno non deve essere considerata come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di intesa per una strategia di recupero condivisa; essa dovrà essere compiuta, quando possibile, a livello preventivo dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Ai sensi della L.53/2003 e del D.L.vo 19 febbraio 2004 n. 59 il comportamento dello studente viene valutato.

TITOLO I

Art. 2 – MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La sanzione dovrà essere comminata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, se lo ritiene motivatamente necessario nel quadro di una strategia di recupero o di inserimento più generale.

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di convertire la sanzione con attività in favore della Comunità scolastica

TITOLO II

Art. 3 – CODICE DISCIPLINARE

A – INFRAZIONI LIEVI

Si configurano come infrazioni lievi le condotte che per modalità, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri degli studenti e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente (richiamo verbale, ammonizione scritta, consegna da svolgere a casa o in classe)

1. Presentarsi alle lezioni in ritardo
2. Presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico
3. Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni
4. Tenere comportamenti scorretti durante la ricreazione o al cambio dell'ora.

B – INFRAZIONI GRAVI

Agli studenti che

1. utilizzano il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico
1. Fumano nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal Regolamento della scuola
2. Frequentano irregolarmente le lezioni
3. Mancano di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai docenti, al personale tutto della scuola, ai compagni
4. Volontariamente imbrattano le pareti dei locali e/o rovinano gli arredi, suppellettili, attrezzatura e materiale di proprietà della scuola
5. Utilizzano un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni, in presenza o attraverso strumenti informatici o telematici anche fuori dai locali della scuola e nel tempo extrascolastico
6. Pubblicano in qualsiasi tempo e luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, di commenti denigratori, calunniosi o offensivi aventi in oggetto compagni o soggetti all'interno del personale tutto della scuola
7. Reiterano (fino a 3 volte) una delle condotte previste al punto A

sono irrogate, in ragione della gravità della mancanza e della reiterazione dei comportamenti, le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione verbale

2. Ammonizione scritta
3. Allontanamento momentaneo dall'aula sotto la sorveglianza di un docente
4. Ammonizione scritta con diffida
5. Esclusione da attività scolastiche para ed extrascolastiche (visite guidate, viaggi, Giochi della gioventù)
6. Allontanamento dalle lezioni fino a 3 giorni (con o senza sospensiva)
7. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni
8. Restituzione o al risarcimento del bene sottratto nel casodi infrazione come da comma 4

C – INFRAZIONI GRAVISSIME

Agli studenti che

1. Utilizzano un linguaggio violento, volgare o comunque offensive nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni, in presenza o attraverso strumenti informatici o telematici anche fuori dai locali della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste
2. Pubblicano in qualsiasi tempo e luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, di commenti denigratori, calunniosi o offensive aventi in oggetto compagni o soggetti all'interno del personale tutto della scuola quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste
3. Reiterano (fino a 3 volte) una delle condotte previste al punto B
4. Invisano ai soggetti sopra indicate messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e luogo
5. Minacciano violenze fisiche o compiono molestie in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatico telematici nei confronti dei soggetti sopra indicati
6. Sottraggono beni o materiali a danno dei soggetti sopra indicate, nonché nei confronti di qualunque terzo in orario scolastico
7. Compie atti di vandalismo su cose
8. Compie atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo nei confronti dei soggetti sopra indicate, nonché nei confronti di qualunque terzo in orario scolastico
9. Inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza

10. Compie atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone
11. Raccoglie e diffonde testi, immagini e filmati, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone che ne sono state fatte oggetto
12. Aggressioni, ricatti, molestie, ingiurie, diffamazioni, furti di identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica a danno dei soggetti sopra indicate
13. Uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti

sono irrogate, le seguenti sanzioni:

1. sospensione da un minimo di 15 giorni fino al termine delle lezioni
2. Allontanamento dalle lezioni, nei casi di reato o pericolo per l'incolumità delle persone, per una durata commisurata alla gravità del reato ovvero al perdurare della situazione di pericolo.
3. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
4. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
5. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Le mancanze comportamentali sono oggetto di sanzione anche se commesse durante le attività para ed extrascolastiche.

In caso di sanzione con allontanamento dalle lezioni, il dirigente scolastico notificherà il provvedimento ai genitori dello studente; in esso saranno specificate la motivazione e la data delle azioni a cui si riferisce la sanzione.

D – Regolamento cyberbullismo

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale o culturale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Rientrano nel Cyberbullismo:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio volgare e violento, che configuri financo minacce fisiche;

harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;

cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che affliggono la vittima inducendo in essa uno stato di paura e di ansia fino a farle temere per la sua incolumità;

denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;

sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'istituto;

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparatorio, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Interventi per il reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica

All'alunno cui è inflitta una sanzione è offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, quali esemplificativamente: riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature, partecipazione a compiti ausiliari di volta in volta progettati di concerto con la famiglia dello studente stesso. La conversione è proporzionata alla natura della sanzione secondo la seguente misura:

- a) l'ammonizione scritta è convertibile in 3 ore di attività;
- b) l'ammonizione scritta con convocazione dei genitori è convertibile in 4 ore di attività;
- c) l'allontanamento dalla comunità scolastica è convertibile in 6 ore di attività per ogni giorno di allontanamento. Indicativamente, le attività sono svolte nei pomeriggi quando la scuola è aperta, o al termine delle lezioni per aiutare nel riassetto delle aule. Nei periodi di allontanamento dell'alunno dalle lezioni fino a quindici giorni, vanno comunque mantenuti i rapporti con l'alunno medesimo e con i suoi genitori, in modo tale da ben prepararne il rientro della comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria (in caso di infrazioni integranti anche reato), la scuola promuove un percorso di recupero educativo finalizzato al recupero ed al reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica.

Atti e molestie di bullismo, cyberbullismo e molestie di natura sessuale

Oltre alla sanzione disciplinare della scuola (allontanamento dalla comunità), si valuterà l'opportunità di intervento del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Montesilvano e si procederà alla **denuncia penale** per fatti avvenuti all'interno della Scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.

TITOLO III

Art. 4- SOGGETTI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE

Il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, le consegne di studio vengono comminate dal singolo docente o dal Capo di Istituto.

L'allontanamento dall'aula (sotto la sorveglianza di un docente) viene comminato dal docente dell'ora.

L'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni viene comminato dal Consiglio di Classe

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per oltre 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi vengono comminate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 5 - IMPUGNAZIONE

1. Avverso le sanzioni previste dal presente regolamento e ammesso ricorso, entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno di cui al successivo art.6
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 24.6.1998 n. 249 e successive modifiche.

Art. 6- ORGANO DI GARANZIA

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e sgg. del DPR 24.6.98 n.249, l'Organo di Garanzia interno della Scuola, nominato all'inizio dell'anno scolastico, così composto:
 - dal dirigente scolastico, che ne assume la presidenza;
 - da un docente nominato dal Consiglio d'Istituto;
 - da due rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d'Istituto designati dal Consiglio stesso.
2. I compiti dell'Organo di Garanzia interno sono:
 - esprimersi in via definitiva sui ricorsi da parte dei genitori contro le sanzioni adottate ai sensi del presente Regolamento;

decidere in prima istanza, su richiesta di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento viene adottato previa consultazione dei genitori, dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al DPR 249/98 e successive modificazioni.

La revisione e/o integrazione del presente Regolamento sono ammesse:

in via ordinaria all'inizio dell'anno scolastico, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;

in via straordinaria, su proposta del Dirigente Scolastico e dopo l'approvazione degli OO.CC. per adattamenti da apportare sulla base di necessità sopravvenute.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto